



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 2° - Servizi alla Persona
Servizio 2.3 - Politiche Sociali

REGOLAMENTO PER LA SISTEMAZIONE PROVVISORIA IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

SOMMARIO

- Articolo 1 - **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Articolo 2 - **FINALITÀ E COMPETENZE DEL SERVIZIO**
- Articolo 3 - **REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE**
- Articolo 4 - **MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE**
- Articolo 5 - **DURATA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA**
- Articolo 6 - **CANONE SOCIALE**
- Articolo 7 - **MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**
- Articolo 8 - **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
- Articolo 9 - **ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**
- Articolo 10 - **COMMISSIONE DI VALUTAZIONE**
- Articolo 11 - **ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**
- Articolo 12 - **FORMAZIONE E GESTIONE DELLA GRADUATORIA**
- Articolo 13 - **ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE**
- Articolo 14 - **VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**
- Articolo 15 - **CONDIZIONI RISOLUTIVE DELL' ASSEGNAZIONE**
- Articolo 16 - **PROCEDURA DI REVOCA**
- Articolo 17 - **CONTROLLI E SANZIONI**
- Articolo 18 - **NORMA TRANSITORIA**
- Articolo 19 - **ENTRATA IN VIGORE**

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Alassio – Ambito Sociale Territoriale n. 16 con il presente regolamento attiva strumenti abitativi temporanei volti a determinate categorie di cittadini che si trovano ad affrontare una grave ed accertata problematica abitativa dovuta ad una condizione socio-economica tale da non consentire in alcun modo soluzioni autonome di reperimento di alloggi.
2. Sono considerate situazioni di tensione abitativa tutte quelle condizioni per le quali si rende necessario provvedere alla sistemazione di persone singole e/o nuclei familiari che si trovano in condizione tale da non poter in alcun modo provvedere autonomamente a reperire o sostenere la propria abitazione.

3. Il Comune potrà avvalersi, anche in deroga al possesso dei requisiti per l'assegnazione E.R.P. di cui alla L.R. 10/2004, di sistemazioni provvisorie in alloggi di edilizia residenziale pubblica così come disciplinati dall'art. 9 della L.R. 10/2004, nonché di altri immobili a ciò adibiti per convenzione od in accordo con privati, associazioni o altri soggetti.

ART.2

FINALITÀ E COMPETENZE DEL SERVIZIO

1. L'intervento è finalizzato a reperire soluzioni abitative, in via temporanea ed urgente, da destinare a cittadini e famiglie che si trovino momentaneamente a forte rischio di marginalità sociale a causa di sopravvenuta perdita della casa di abitazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, compatibilmente con la disponibilità di strutture abitative adibite allo scopo.
2. L'intervento di emergenza abitativa sarà gestito dal Servizio Politiche sociali per le competenze sociali e dall'Ufficio Tecnico Comunale per le competenze tecniche.

ART.3

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Possono presentare domanda i nuclei familiari che si trovino in situazione di emergenza abitativa a causa di perdita di un alloggio ubicato nel Comune di Alassio, non abusivamente occupato e che non riescono a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato per motivi di grave disagio economico sociale, né altra sistemazione abitativa ed in possesso dei seguenti requisiti:

1) Richiedente in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno, almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

2) Richiedente con residenza continuativa nel Comune di Alassio da almeno tre anni antecedenti la consegna dell'istanza;

3) Situazione economica del nucleo familiare: indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a due pensioni minime INPS (importo riferito all'anno precedente a quello della presentazione della domanda);

4) Non aver subito, negli ultimi 5 anni, sfratto da alloggio di E.R.P. ovvero non aver occupato abusivamente o senza titolo un alloggio di E.R.P., ovvero occupare alloggio già concesso a titolo di risoluzione temporanea di emergenza abitativa;

5) Assenza assieme al proprio nucleo familiare di titolarità di diritti di proprietà o quote di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su beni immobili di qualsiasi natura ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile;

6) Presenza di disagio abitativo scaturente da una o più delle seguenti situazioni:

a) Sfratto esecutivo con data certa e definitiva per finita locazione o per morosità del pagamento del canone dovuta comunque a motivazioni socio-economiche.

Nel caso di sfratto già eseguito alla data di presentazione della domanda lo stesso è da ritenersi valido come requisito e come condizione di punteggio solo se il richiedente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio attesta di trovarsi in una situazione di precarietà abitativa.

b) Notifica di ordinanza di sgombero.

c) Abitazione inadeguata a seguito dichiarazione di inagibilità con apposito provvedimento del Sindaco.

d) Famiglie con particolari situazioni di disagio a carattere parentale.

2. Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello definito ai sensi del D.P.R. 223/89 e cioè un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,

tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di assegnazione.

3. Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente alla consegna dell'alloggio, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio competente.

4. I requisiti debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento della sistemazione provvisoria in alloggio e debbono permanere in costanza del rapporto, pena la revoca della assegnazione.

5. I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive a sensi DPR 445/2000 e soggetti a controlli come previsti dal successivo art. 17.

ART. 4

MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione provvisoria è subordinata all'assunzione di responsabilità da parte dell'avente titolo (anche in proseguo denominato beneficiario) relativamente al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e quanto di seguito riportato:

1) stipula da parte dell'avente titolo con l'Ente gestore di una specifica convenzione di durata pari a quella risultante dal provvedimento comunale di assegnazione provvisoria definendo gli obblighi delle parti e le modalità e le condizioni della sistemazione provvisoria, il monitoraggio delle azioni volte a superare lo stato di disagio che motiva il sostegno del Comune ed eventuale risoluzione dell'assegnazione;

2) il contratto deve prevedere espressamente l'obbligo per il beneficiario alla presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al primo bando utile, pena la revoca dell'assegnazione;

3) l'utilizzo dell'alloggio è riservato esclusivamente alla persona assegnataria; essa userà l'alloggio in maniera autonoma, secondo le modalità e le consuetudini consolidate e sulle basi delle comuni regole di convivenza civile;

4) il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari e a documentare al Servizio Politiche Sociali la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto all'assegnazione per sistemazione provvisoria, pena la revoca dell'assegnazione stessa;

5) e' fatto divieto di subaffittare i locali messi a disposizione, così come permettere la permanenza nell'alloggio di persone non espressamente autorizzate dal Comune;

6) la persona cui è assegnato l'alloggio per sistemazione abitativa provvisoria abitativa è responsabile della cura, conservazione e pulizia dello stesso. E' assolutamente proibito modificare, manomettere sia gli impianti che le strutture dell'immobile;

7) il beneficiario è tenuto:

- ad accettare la sistemazione abitativa proposta pena la decadenza dell'interessato dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa;

- ad accettare eventuali convivenze con altri aventi diritto nei casi di disponibilità di alloggi di metratura tale da consentire la presenza di più nuclei familiari;

- ad accettare, al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento, la mobilità mediante cambio di alloggio;

8) il rifiuto da parte dell'assegnatario di trasferirsi in altro alloggio adeguato, su provvedimento del Dirigente del settore, comporterà l'esecuzione coattiva del provvedimento di mobilità ovvero di decadenza dall'assegnazione nei casi di grave sottoutilizzo;

9) il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di verificare, tramite un proprio incaricato, il corretto uso dei locali e degli arredi assegnati, lo stato di conservazione, la pulizia ed il rispetto delle regole condominiali. In caso di rifiuto a consentire l'accesso si procederà alla revoca della assegnazione e quindi di rilascio dell'alloggio;

10) il beneficiario dovrà occupare l'alloggio assegnato entro 15 giorni dall'assegnazione pena la revoca dell'assegnazione stessa, salvo motivi sopraggiunti indipendenti dalla volontà dell'avente titolo.

ART.5 DURATA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

1. Gli alloggi vengono concessi per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e comunque con durata non superiore ad anni uno dalla data di assegnazione dell'alloggio.
2. In circostanze eccezionali, la Commissione di cui all'art.10, può autorizzare la proroga per ulteriori anni uno quando il perdurare del grave disagio socioeconomico del beneficiario, documentato nelle opportune forme, anche in collaborazione con le informazioni e le segnalazioni da parte dei Servizi Sociali, non consenta soluzioni alternative.
3. Al termine ulteriormente concesso verrà predisposto, con apposita Ordinanza Dirigenziale, il rilascio dell'immobile occupato senza titolo da parte del beneficiario inottemperante agli obblighi contrattuali.

ART. 6 CANONE SOCIALE

1. All'avente titolo è richiesto il pagamento di un canone mensile di locazione che sarà determinato dal Comune d'intesa con l'ente gestore.
2. La mancata corresponsione del canone di locazione superiore a tre mensilità nel pagamento al canone di locazione e delle quote accessorie per servizi è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.
3. Tale morosità può essere sanata, per non più di una volta nel corso della durata del contratto, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga entro 60 giorni dalla messa in mora.
4. La morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia, accertata dal servizio sociale, non è invece causa di risoluzione del contratto ed il Comune qualora lo ritenga opportuno, può proporre forme di aiuto al pagamento del canone.

ART. 7 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

1. Ogni intervento di risanamento e manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo è a carico dell'ente gestore proprietario dell'alloggio.
2. I lavori di manutenzione ordinaria che il beneficiario intendesse eseguire nell'alloggio, dovranno essere subordinati preventivamente al rilascio di autorizzazione scritta da parte dell'ente gestore proprietario dell'alloggio e saranno completamente a carico del beneficiario senza alcun rimborso delle spese sostenute.
3. Sono a carico del beneficiario le spese inerenti le utenze domestiche (telefono, energia elettrica, gas, acqua, etc) nonché le spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le eventuali spese condominiali.
4. L'assegnatario sarà ritenuto responsabile per eventuali danneggiamenti riscontrati e dovrà corrispondere all'ente gestore proprietario la quota corrispondente al danno arrecato.
5. Il beneficiario è tenuto all'osservanza delle norme contenute o richiamate nella convenzione con l'ente gestore e di quelle del presente regolamento.

ART.8

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I cittadini in condizioni di emergenza abitativa ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 possono presentare domanda per l'assegnazione di alloggio temporaneo in qualsiasi momento dell'anno.
2. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Alassio e presentata all'ufficio protocollo del Comune di Alassio- Piazza Libert , 3
3. A corredo della domanda devono essere allegati, pena l'esclusione dalla graduatoria, i seguenti documenti:
 - fotocopia della carta di identit  e permesso di soggiorno in corso di validit  se cittadini extracomunitari;
 - attestazione ISEE in corso di validit ;
 - dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa ai requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - documentazione relativa alle condizioni oggettive di cui all'art. 3 punto 6) ed art. 11 (punteggi);
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ART.9

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Il Servizio Politiche Sociali procede all'istruttoria della domanda presentata.
2. L'attivit  istruttoria   rivolta alla verifica della completezza della domanda e dei suoi allegati ed alle eventuale richiesta di integrazione di documenti necessari per l'esatta definizione della condizione economica, sociale e sanitaria degli istanti.
3. Esaminata la completezza delle domande il Servizio Politiche sociali predispone i relativi fascicoli in ordine cronologico di protocollazione delle domande e chiede al Dirigente del Servizio Politiche Sociali la convocazione della Commissione di valutazione di cui al successivo art 10.
4. La proposta di ammissione dovr  essere corredata da relazione sociale attestante la sussistenza del bisogno abitativo e degli elementi socioeconomici a sostegno della richiesta, integrata da progetto di accompagnamento all'autonomia abitativa.

ART. 10

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La Commissione di valutazione   cos  composta:
 - Dirigente del II Settore - Servizio Politiche Sociali - Presidente;
 - Dirigente del IV Settore – Ufficio tecnico-Urbanistico o suo delegato
 - un funzionario dell'Ufficio Tecnico- urbanistico;
 - un funzionario del Servizio Politiche Sociali;
 - un Assistente Sociale dell'ATS n. 16 di Alassio;
 - un collaboratore del Servizio Politiche Sociali con sole funzioni di segretario verbalizzante.
2. La Commissione decide all'unanimit ;
3. Le sedute della Commissione sono valide se risultano presenti almeno tre componenti;
4. La Commissione per la valutazione delle domande si riunisce con frequenza semestrale.
5. La Commissione pu  essere convocata anche in via straordinaria previo accertamento di condizioni eccezionali ed urgenti.
6. Alla valutazione concorrono pertanto:
 - 1) il possesso da parte del richiedente di elementi oggettivi per i quali   prevista l'attribuzione di punteggi, secondo i criteri e le voci come indicate nel successivo art. 11;
 - 2) relazione socioeconomica relativa alle condizioni soggettive redatta a cura dell'A.S. dell'ATS n. 16 di Alassio;

3) progetto, contenente tempi e modalità, di accompagnamento al recupero dell'autonomia abitativa e conseguente rilascio dell'alloggio di emergenza.

7. Il punteggio ottenuto per le voci di cui al precedente comma 6 punto1) costituisce esclusivamente elemento orientativo per la valutazione della Commissione e non attribuisce in alcun modo titolo prevalente o preferenziale alla proposta.

ART.11 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Alla proposta di assegnazione concorre il possesso, da parte del richiedente, di alcuni requisiti oggettivi cui corrispondono criteri di priorità e punteggi.

2. La valutazione di tali requisiti è integrata da quella professionale da parte dei componenti la Commissione relativa alla relazione socioeconomica e al progetto di accompagnamento all'autonomia.

3. In caso di necessità determinata da un numero di domande superiore alle disponibilità alloggiative del momento, la Commissione dovrà predisporre relativa graduatoria, la cui validità è limitata ai soli fini della definizione della proposta di assegnazione e al positivo esito della medesima, non determinando in alcun modo alle istanze escluse diritti di prelazione per eventuali future disponibilità.

4. Verificate le condizioni di ammissibilità di cui all'Art. 3 la Commissione provvederà all'attribuzione dei seguenti punteggi in relazione alle condizioni oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare, secondo la seguente articolazione:

1) Condizioni oggettive:

a.ISEE del nucleo familiare (prendendo come riferimento il valore di una pensione minima INPS) max - punti 3 - così suddivisi:

fascia 0 – 3.220,00 (pari a ½ pensione minima INPS) : attribuzione 3 punti

fascia 3.221,00 – 6.440,00 (pari alla pensione INPS): attribuzione 2 punti

fascia 6.441,00 – 9.661,00 (pari a 1 ½ pensione minima INPS) :attribuzione 1 punto

b.Presenza nel nucleo familiare di soggetti, di età compresa fra i 18 e i 65 anni con invalidità:

• superiore a 2/3: punti 1;

• pari al 100% punti 2;

c.Disabile riconosciuto non autosufficiente ai sensi della L. 104 – handicap grave (articolo 3 com.3) e titolare di assegno di accompagnamento solo o con parente/i in grave situazione di emarginazione e privazione socio-ambientale: punti 3;

d.Nuclei familiari con minori : punti 1 per ciascun minore;

e.Nucleo monogenitoriale con figlio/i a carico: punti 2;

f.Nucleo monogenitoriale con minori affidati dal Tribunale dei Minori al Comune: punti 3

g.Nucleo monogenitoriale con minori provenienti da strutture: punti 3

h.Nuclei familiari composti da anziani soli (ultra settantenni): punti 3;

i.Nuclei familiari con anziano ultra settantacinquenne: punti 2;

A parità di punteggio, la precedenza è determinata, nell'ordine:

▶ la situazione che non abbia subito lo sfratto per morosità fatto salvo i casi in cui tale morosità sia imputabile alla perdita involontaria dell'unica fonte di reddito familiare;

▶ dalla presenza di portatori di handicap (invalidità 100% con riconoscimento L. 104 art. 3, comma 3);

- ▶ dalla presenza di minori, con precedenza al nucleo con minore anagraficamente più giovane;
- ▶ relazione dell'Assistente sociale.

2) Condizioni soggettive:

Le condizioni soggettive, derivanti dalla relazione redatta dall'Assistente Sociale proponente e dal progetto di accompagnamento all'autonomia, non danno luogo all'attribuzione di punteggio.

5. La Commissione, sulla base della valutazione integrata degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente comma 6 dell'art. 10 dei propri componenti, esprime le proprie decisioni mediante la redazione di una graduatoria di priorità di accesso.

ART. 12 FORMAZIONE E GESTIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria è valida per l'assegnazione, a termine di tempo predefinito, di unità abitative presso immobili individuati dall'Amministrazione comunale per le finalità proprie di accoglienza temporanea.

2. Sulla base delle domande e delle integrazioni presentate la graduatoria viene aggiornata semestralmente secondo i seguenti periodi:

- Graduatoria di luglio: pubblicata nel mese di luglio per domande e integrazioni presentate dal 1° gennaio al 30 giugno;
- Graduatoria di gennaio: pubblicata nel mese di gennaio per domande e integrazioni presentate dal 1° luglio al 31 dicembre.

3. La graduatoria, derivante dalla valutazione integrata degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti con le modalità e nei termini sopra descritti, viene riportata nel verbale dei lavori della Commissione e quindi approvata con atto dirigenziale e resta aperta ed in vigore fino all'approvazione della successiva.

4. Dei risultati della graduatoria, nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa e sulla privacy, verrà data diffusione attraverso il sito internet del Comune.

5. La graduatoria, mantiene la sua efficacia sino a quando non venga perfezionata con successo la procedura di assegnazione ai richiedenti cui è stato attribuito l'alloggio di emergenza.

6. Per i richiedenti eventualmente non ammessi all'attribuzione dell'alloggio e inseriti nella graduatoria, in caso di persistenza delle condizioni di ammissione, non dovrà essere ripresentata la richiesta di attribuzione, che sarà soggetta ad aggiornamento della valutazione insieme alle nuove istanze; l'inserimento in graduatoria costituisce dato preferenziale esclusivamente in base alle valutazioni della Commissione.

7. Dopo un anno di permanenza nella graduatoria senza conseguimento del beneficio della assegnazione di alloggio in uso temporaneo, i richiedenti devono rinnovare la domanda aggiornando gli elementi utili alla valutazione.

ART. 13 ASSEGNAZIONE DI UNITA' ABITATIVE

1. L'assegnazione di unità abitative ai richiedenti è conseguente alla valutazione della Commissione relativamente ai requisiti di accesso e ai criteri preferenziali stabiliti nel presente regolamento.

2. La valutazione della Commissione viene formalizzata in specifico verbale sottoscritto dai componenti.

3. Il Dirigente del Settore Politiche Sociali con apposito atto approva il verbale della Commissione e determina l'assegnazione provvisoria dell'alloggio al soggetto individuato.

4. L'assegnazione provvisoria è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di immobili



adeguati ai sensi della DGR n.1202 del 10/11/2006.

5. In vigore della graduatoria, prima dell'assegnazione, la Commissione verifica la permanenza dei requisiti in capo al soggetto utilmente inserito in graduatoria.

6. L'assegnazione provvisoria è subordinata all'assunzione di responsabilità da parte del beneficiario relativamente al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e quanto prescritto nel precedente art. 4 in ordine alle modalità e condizioni per l'assegnazione.

7. L'eventuale mancato perfezionamento della procedura di assegnazione per il mancato rispetto delle sopra indicate condizioni ovvero per sopravvenuta rinuncia dell'assegnatario, determina l'assegnazione al richiedente che si trova al primo posto utile in graduatoria.

ART. 14

VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Successivamente alla consegna dell'alloggio ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata all'Ente Gestore, il quale deve verificare che tale variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici.

2. Per esigenza di assistenza o altri seri motivi familiari, l'assegnatario, su autorizzazione preventiva del Comune, ha facoltà di ospitare persone terze, per un periodo non superiore a sei mesi. Tale ospitalità temporanea non comporta inserimento nel nucleo familiare ad alcun titolo e conseguentemente non genera alcun diritto nel subentro nell'assegnazione.

3. Nel caso di decesso del richiedente subentrano, rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio tenuto conto delle eventuali variazioni autorizzate intercorse.

4. In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo o di separazione del convivente more uxorio, dimostrata nella forma di legge, l'Ente gestore provvede alla voltura del contratto uniformandosi alla decisione del giudice. Ogni abuso delle facoltà consentite agli assegnatari, ai sensi del presente articolo, è motivo di decadenza dall'assegnazione.

ART. 15

CONDIZIONI RISOLUTIVE DELL' ASSEGNAZIONE

1. L'annullamento della assegnazione temporanea dell'alloggio viene disposto nel caso di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi.

2. L' annullamento dell'assegnazione nel corso del rapporto di locazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

3. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata qualora l' assegnatario:

a. abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b. ospiti, senza autorizzazione, persone terze;

c. non abiti stabilmente l'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

d. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

e. abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;

f. non abbia stabilmente occupato l' alloggio nel termine assegnato;

g. si renda moroso o inadempiente nel pagamento dei canoni e accessori, secondo quanto indicato al precedente art. 6;

h. non rispetti i tempi ed i termini concordati nel progetto di accompagnamento all'autonomia abitativa;

i. non abbia provveduto alla presentazione di istanza al bando E.R.P. nel periodo di emergenza abitativa;

j. compia atti o si trovi in situazioni non consentite dal contratto di locazione e dal regolamento di utenza e non abbia ottemperato all'intimazione dell'Ente Gestore per la rimessa in pristino e/o cessazione del comportamento illecito nei termini assegnati. Nel caso in cui tali violazioni siano passibili anche di sanzioni penali o amministrative, l'Ente Gestore provvederà senza nessun preavviso a sporgere denuncia alle autorità competenti.

ART. 16 PROCEDURA DI REVOCA

In presenza di condizioni per l'annullamento dell'assegnazione o di decadenza, comunque accertate, il Dirigente, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine massimo di quindici giorni per la produzione di deduzioni scritte e di documenti.

Il Dirigente entro i trenta giorni successivi adotta apposito provvedimento di annullamento o decadenza dell'assegnazione ovvero dichiara che non sussistono motivi per procedere.

Il provvedimento dirigenziale, che deve contenere il termine massimo per il rilascio non superiore di norma a trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

ART. 17 CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta al Comune procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade per effetto dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 dall'assegnazione dell'alloggio.

3. Per l'effettuazione dei relativi controlli il Comune si avvale anche del Corpo di Guardia di Finanza, dell'INPS e di altri soggetti all'uopo deputati.

ART. 18 NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni ed i criteri individuati nel presente atto sono da considerarsi quale situazione sperimentale, per la durata di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Nel periodo di sperimentazione possono essere apportate modifiche alle presenti disposizioni, specificando i motivi che hanno indotto al cambiamento.

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore scaduto il termine della pubblicazione.

L'applicazione delle disposizioni comunali fissate con il presente regolamento in materia di Emergenza Abitativa, presuppone nelle ipotesi di assegnazione provvisoria di alloggi ERP ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 10/2010 l'adozione delle necessitate intese con A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona.

